

**ACCORDO-QUADRO PER IL FINANZIAMENTO DEI DATORI DI LAVORO CON  
MENO DI 50 DIPENDENTI CHE NON INTENDANO PROVVEDERE CON RISORSE  
PROPRIE ALL'ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA SECONDO QUANTO  
PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 26 A 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE  
2014, N. 190**

TRA

il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con sede in Roma, Via XX Settembre  
n. 97

E

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: MLPS), con sede in Roma, Via Veneto  
n. 56

E

l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49  
di seguito: "le Parti"

Premesso che

l'articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito: Legge di stabilità 2015), prevede che, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro (di seguito: datore di lavoro), possono richiedere al datore di lavoro medesimo, di percepire una quota integrativa della retribuzione (di seguito: Qu.I.R.) pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 297/82, compresa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione;

il comma 30 del predetto articolo 1, prevede che i datori di lavoro che non intendono corrispondere la Qu.I.R. con risorse proprie, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo appositamente costituito presso l'INPS (di seguito: Fondo) e controgarantito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato;

il successivo comma 31 dello stesso articolo 1, prevede che il datore di lavoro possa richiedere il menzionato finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari (d'ora innanzi per semplicità: banche) che aderiscono ad un apposito accordo-quadro da stipularsi tra il MLPS, il MEF e l'ABI. A tale finanziamento, assistito dalla garanzia del Fondo, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto mediante specifiche procedure telematiche. Al rimborso di tale finanziamento non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della politica sociali del 20 febbraio 2015, n. 29 (di seguito: DPCM) "Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 marzo 2015, n. 65;

l'art. 1, comma 1, lettera g) del citato DPCM, prevede tra i contenuti dell'accordo-quadro anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi;

gli artt. 6, comma 5, 7, comma 1 e 10, comma 1, del DPCM definiscono ulteriormente l'ambito del presente accordo-quadro;

l'articolo 15, comma 3, del DPCM, prevede che il presente accordo-quadro sia definito, sentito l'INPS per i profili di competenza;

l'INPS con note nn. 6499 e 6851 rispettivamente del 17/03/2015 e del 19/03/2015 si è espresso su profili di propria competenza contenuti nel presente accordo-quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SENTITO L'INPS PER I PROFILI DI COMPETENZA, LE PARTI  
CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ART. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente accordo-quadro definisce termini, modalità e condizioni alle quali le banche che vi aderiscono, realizzano le operazioni di finanziamento volte a consentire ai datori di lavoro di liquidare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

#### ART. 2

(Condizioni per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento)

La banca avvia la procedura finalizzata alla concessione del finanziamento previa presentazione, da parte del datore di lavoro, della seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della Legge di stabilità 2015 e di quanto disposto dall'articolo 6 del DPCM;
2. visura camerale attestante l'insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale, individuate all'articolo 3 del DPCM;
3. ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell'operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).

La banca, preso atto della documentazione presentata, e d'intesa con il datore di lavoro, comunica all'INPS, tramite la Piattaforma elettronica predisposta dallo stesso Istituto, l'intenzione di finalizzare l'operazione di finanziamento, al fine di evitare che la certificazione di cui al precedente punto 1, possa essere utilizzata dal datore di lavoro presso altre banche.

#### ART. 3

##### (Operazione di finanziamento)

A condizione che il datore di lavoro abbia presentato la richiesta di finanziamento secondo la tempistica prevista dai flussi informativi definiti dall'INPS, la banca stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l'avvio della liquidazione del Qu.I.R. nel rispetto della normativa vigente, fornendo sulla base della richiesta del datore di lavoro, una disponibilità creditizia di un importo coerente con l'esigenza di quest'ultimo di liquidare mensilmente il valore delle Qu.I.R. in busta paga.

Tale disponibilità creditizia è destinata ad essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell'operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.

La banca, sulla base delle certificazioni acquisite telematicamente dall'INPS entro il giorno 5 di ciascun mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro, tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga, l'importo indicato nella medesima certificazione, relativo alla somma delle quote di TFR spettanti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta di liquidazione.

La disponibilità creditizia utilizzata sulla base delle certificazioni INPS, con i relativi interessi maturati, è rimborsata dal datore di lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente accordo-quadro.

#### ART. 4

##### (Garanzie sul finanziamento)

La banca iscrive privilegio secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015, senza verifiche sul contenuto della lista dei beni oggetto di privilegio e sulla congruità del loro valore rispetto al finanziamento concesso.

Previo il rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015 e nei limiti di quanto previsto dal presente accordo-quadro, il finanziamento è altresì assistito dalla garanzia del Fondo costituito presso l'INPS, a sua volta controgarantito dallo Stato, a partire dalla data di erogazione, senza la necessità di specifiche formalità.

#### ART. 5

##### (Ampliamento della disponibilità creditizia)

Nel caso di presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte dei dipendenti, ovvero di aumento del valore delle Qu.I.R. a parità del numero di dipendenti, successivamente alla

stipula del contratto di finanziamento, la banca, su richiesta del datore di lavoro, provvede ad ampliare la disponibilità creditizia in misura coerente.

#### ART. 6

##### (Estinzione anticipata del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato dello stesso, per la parte già fruita, qualora sia accertato e formalmente comunicato alla banca che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile delle Qu.I.R. in busta paga, anche con riguardo ad uno solo dei lavoratori interessati.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente aderente al programma di liquidazione del TFR in busta paga, l'INPS, sulla base delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica alla banca l'ammontare delle Qu.I.R., suddivise per ciascun periodo di paga, certificate fino a quel momento in favore del dipendente. Conseguentemente, la banca presenta con tempestività al relativo datore di lavoro richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, comprensivo degli interessi maturati, per la quota utilizzata da quest'ultimo per liquidare la Qu.I.R. nella busta paga del lavoratore cessato. In caso di inadempimento del datore di lavoro, la banca procederà con l'escussione del Fondo limitatamente all'importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi.

La banca accoglie l'eventuale richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, volontariamente presentata dal datore di lavoro, a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo di specifica presa d'atto da parte dell'INPS della richiesta di cessazione dell'invio delle certificazioni periodiche alla banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

Ai fini del rimborso di quanto dovuto dal datore di lavoro, la banca calcola e comunica a quest'ultimo l'importo complessivamente utilizzato fino a quel momento sulla disponibilità finanziaria concessa ed i relativi interessi maturati.

#### ART. 7

##### (Interruzione del finanziamento)

La banca procederà ad interrompere il finanziamento nel caso sia informata dall'INPS o dal datore di lavoro, circa il verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a h), del DPCM ovvero di uno degli eventi previsti dall'articolo 7, comma 4, dello stesso DPCM, in relazione alla lettera d) del comma 1 del menzionato articolo 3, dandone opportuna comunicazione all'INPS.

Nei casi di cui all'art. 7, comma 5 del DPCM (avvio di procedure concorsuali) la banca potrà chiedere l'intervento del Fondo di garanzia in base alle previsioni contenute nel successivo art. 10, comma 4 (avvio delle procedure di recupero del credito, mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente).

#### ART. 8

##### (Condizioni economiche del finanziamento)

Il tasso d'interesse, comprensivo di ogni eventuale onere, applicabile all'operazione di finanziamento non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall'INPS. Gli oneri anzidetti non comprendono gli eventuali recuperi di spesa relativi a oneri fiscali e notarili riferibili all'intero svolgimento del rapporto.

#### ART. 9

##### (Gestione delle richieste di finanziamento)

Le banche aderenti si impegnano a provvedere con tempestività alle richieste di finanziamento presentate dai datori di lavoro, ai fini della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dal datore di lavoro, la banca effettua una verifica formale della documentazione indicata all'articolo 2 del presente accordo-quadro, senza una valutazione di merito creditizio sul richiedente, in ordine a situazioni di fatto o prospettiche che possano pregiudicare il rimborso del finanziamento.

#### ART. 10

##### (Documentazione tecnica di colloquio con l'INPS)

Lo scambio delle informazioni tra l'INPS e le banche che aderiranno al presente accordo-quadro, necessario alla realizzazione delle operazioni di liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga, avviene attraverso una procedura telematica che prevede le due seguenti modalità di accesso (non esclusive):

- a. modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- b. modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali, per gli utenti che richiedono un numero limitato di utenze.

Per le banche che ne faranno richiesta, l'INPS provvederà ad inviare le certificazioni mensili di cui all'articolo 3 del presente accordo-quadro anche tramite Posta Elettronica Certificata.

Le caratteristiche tecniche della menzionata procedura telematica sono definite dall'INPS, in accordo con l'ABI, e pubblicate sul sito internet dell'Istituto all'interno di un'area dedicata.

#### ART. 11

##### (Linee Guida per la redazione dei contratti di finanziamento)

Costituiscono parte integrante del presente accordo-quadro le allegate Linee Guida per la redazione dei contratti di finanziamento dei datori di lavoro per la liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga ai dipendenti che ne fanno richiesta.

ART. 12  
(Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei contenuti del presente accordo-quadro presso le banche, le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale e professionale nonché i singoli datori di lavoro, anche attraverso i propri siti internet. In particolare, l'ABI provvederà ad inviare apposita lettera circolare ai propri associati, invitandoli ad aderire al presente accordo-quadro.

ART. 13  
(Adesione delle banche)

Le banche che intendono aderire al presente accordo-quadro lo comunicano all'ABI mediante apposito modulo dalla stessa predisposto e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione o se successivo, dalla piena operatività della piattaforma di comunicazione messa a disposizione dall'INPS.

L'ABI pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.

Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente accordo-quadro o dalle Linee Guide ad esso allegate.

ART. 14  
(Validità dell'accordo-quadro)

Il presente accordo-quadro è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione fino a quando non saranno estinti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo stesso.

Ognuna delle parti firmatarie potrà recedere dall'accordo-quadro in caso di inadempienza da parte di altri firmatari o nel caso in cui dovessero sopravvenire modifiche delle normative da cui discende tale accordo.


Il Ministro dell'economia e  
delle finanze



Il Ministro del lavoro e delle  
politiche sociali



Il Presidente dell'Associazione  
bancaria italiana



Roma, 20 marzo 2015